

Annullamento giurisdizionale di un piano urbanistico. Quando è dovuto il risarcimento del danno.

Data di pubblicazione: 05/10/2015

Si segnala la sentenza **1 settembre 2015, n. 954**, con cui la **Sezione I del TAR Veneto¹**, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha precisato che il risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione non è conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale, richiedendosi, invece, la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell'Amministrazione e del nesso causale tra l'illecito e il danno subito (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2708; Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 744; Consiglio di Stato, 12 febbraio 2014, n. 674; TAR Campania, Salerno, sez. I, 14 luglio 2014, n. 1266; TAR Sardegna, sez. I, 28 febbraio 2014, n. 185).

Il Collegio ha precisato altresì che il risarcimento conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo, è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato *ex ante*, che l'aspirazione al provvedimento fosse destinata ad esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con il ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegata a tale interesse, ma siffatto giudizio prognostico non può essere consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà (in tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2896).

¹ Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva che la previsione urbanistica, annullata in sede giurisdizionale, aveva impedito il rilascio del titolo edilizio per realizzare il progettato intervento di ampliamento del fabbricato rurale di proprietà, causando gravi danni. In particolare, l'impossibilità di realizzare –dalla data di adozione della variante ad oggi – l'intervento progettato avrebbe causato un danno derivante dalla perdita della redditività che si sarebbe potuta conseguire se l'ampliamento fosse stato realizzato a suo tempo. Il Giudice ha invece ritenuto che nel ricorso non fosse fornita congrua prova che il ricorrente, senza la contestata variante, avrebbe sicuramente potuto soddisfare la propria aspirazione all'ampliamento dell'impianto produttivo di cui è titolare.